

# RASSEGNA NEWS

tecnico-giuridica

norme, regole, leggi, sentenze, tecniche, tecnologie,  
materiali e prodotti, prassi in materia edilizia, urbanistica,  
paesaggio, lavori pubblici e professione

**F.O.A.V.**  
federazione  
regionale  
degli ordini  
degli architetti  
del veneto



N.B.: non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi

© Romolo Balasso architetto

RASSEGNA NEWS N. 1-2008

## SOMMARIO

- Professione
- Edilizia
- Lavori pubblici
- CTU e CTP
- Tecnologia

FOAV e Tecnojus hanno ritenuto opportuno rendere disponibile dei documenti di lavoro sottoforma di rassegna delle principali notizie tecnico-giuridiche (leggi, norme, sentenze, ...) fornendo i riferimenti normativi richiamati e un breve testo di commento.

**Giuseppe Pilla architetto**

Presidente FOAV

**Romolo Balasso architetto**

Presidente Tecnojus Centro Studi

Per informazioni: [info@tecnojus.it](mailto:info@tecnojus.it)

La presente rassegna è possibile grazie a:

**comfort radiante**  
sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante  
[www.eurotherm.info](http://www.eurotherm.info)

**eurotherm®**  
radiant comfort systems

► **La Suprema Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 23892/2006**

***Il professionista non è consumatore quando sottoscrive una polizza assicurativa di responsabilità civile per coprire i rischi professionali di risarcimento danni***

In sintesi la S.C. ha deciso che al fine dell'applicazione dell'art. 1469 bis del C.C. e segg., relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale.

Considerato che la sentenza si riferisce al contratto di assicurazione tra un avvocato e una compagnia di assicurazione, ne discende che il professionista non è consumatore quando sottoscrive un contratto di assicurazione per i danni legati all'esercizio della sua attività professionale, ciò in quanto stipulato allo scopo, strettamente connesso con la sua attività professionale. di garantirsi dai rischi della responsabilità civile cui può essere esposto per lo svolgimento della sua attività.

► Art. 1469 bis del C.C.

► **CAPO XIV- BIS - DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE**  
**1469-bis Contratti del consumatore.**

*Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.*

► Codice del Consumo Dgls 206/05

► **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) *consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;*
- b) *associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;*
- c) *professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;*
- d) *produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;*
- e) *prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, perché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;*

► **La Suprema Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 41203/2006**

La Suprema Corte ha stabilito che la colpa professionale è riferibile soltanto a colui che svolge una professione intellettuale (art. 2229 del C.C.) e non anche a colui che eserciti professionalmente una certa attività.

► Art. 2229 del C.C.

► *Libro V – del Lavoro, titolo III del lavoro autonomo – capo II delle professioni intellettuali*

**Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali**

*La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.*

*L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.*

*Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali*

Nuove norme tecniche per le costruzioni NCT

► **Norme tecniche per le costruzioni**

***Il 5 marzo 2008 è entrato in vigore il DM 14.01.2008 che ha sostituito il precedente DM 14.09.2005 relativo alle Norme Tecniche per le Costruzioni***

Parte dal 5 marzo il nuovo periodo transitorio disciplinato dall'articolo 20 della Legge 31/2008 che consente, fino al 30 giugno 2009, l'applicazione facoltativa delle nuove NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, che sostituisce il precedente DM 14 settembre 2005 e decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

Più restrittiva invece la disciplina per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, e per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle NTC: a queste opere continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

La proroga al 30 giugno 2009 non si applica, inoltre, alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

Inoltre, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata OPCM n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

D.I.A. natura

► **Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5-4-2007 n. 1550**

La DIA non è uno strumento di liberalizzazione dell'attività ma rappresenta una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia.

Con la DIA si forma un'autorizzazione implicita di natura provvedimento che può essere contestata dal terzo entro l'ordinario termine di decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della DIA o dell'avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all'intervento oggetto di DIA. Conseguentemente il ricorso può avere ad oggetto l'assentibilità o meno dell'intervento.

Norme sulla sicurezza degli impianti interni agli edifici

► **D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 – installazione impianti all'interno degli edifici**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 61 del 12-03-2008 è stato pubblicato il decreto ministeriale in oggetto (Ministero dello Sviluppo Economico) avente ad oggetto "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

[[vedasi approfondimento DocumentoNews](#)]

► Art. 11  
quaterdecies,  
comma 13  
lett. a) legge  
248/05

► *13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:*

*a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;*

► note

► A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, risulteranno abrogati:

- il regolamento di cui al DPR 447/1991,
- gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell'Edilizia,
- la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento

▶ **D.M. 11 marzo 2008 – limiti di fabbisogno energetico e trasmittanza termica**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 18-03-2008 è stato pubblicato il decreto ministeriale in oggetto per dare attuazione alle detrazioni previste dalla legge finanziaria 2008.

Il decreto stabilisce quali sono:

- i valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale (allegato 1 – con valori applicabili fino al 31.12.2009 e quelli applicabili dal 1.1.2010);
- i valori di trasmittanza termica (riportati nell'allegato 2);
- le metodologie di calcolo (devono essere conformi a quanto definito nell'allegato I del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.).

Il Regolamento, inoltre, stabilisce nel caso in cui la riqualificazione energetica comprenda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, che tali generatori debbano rispettare, in aggiunta, le seguenti condizioni:

- avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
- rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ovvero i più restrittivi limiti fissati dalle norme regionali, se presenti;
- utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

▶ **Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30-04-2008, Supplemento Ordinario n. 108, è stato pubblicato il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, una normativa eterogenea e non sempre coordinata con le direttive europee cui deve uniformarsi.

Il decreto legislativo, infatti, riunisce (e quindi abroga) le seguenti principali disposizioni:

- D.P.R. 547/1955;
- D.P.R. 164/1956;
- Dlgs. 626/1994;
- Dlgs. 493/1996;
- Dlgs. 494/1996;

Occorre ricordare che le norme sono di interesse per il professionista in qualità di:

- Datore di lavoro (per il proprio studio professionale – individuale, associato o societario);
- Progettista di ambienti di lavoro;
- Progettista e/o direttore dei lavori di opere edili o di ingegneria civile (che può assumere il ruolo di responsabile dei lavori);
- Responsabile del procedimento negli appalti pubblici;
- Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione;
- Collaudatore tecnico-amministrativo (appalti pubblici).

Il decreto è costituito da un testo legislativo suddiviso in XIII titoli e LI allegati. Tra i titoli che si ritengono di maggior interesse per le finalità di questo documento:

- titoli I – principi comuni (disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali);
- titolo II – luoghi di lavoro
- titolo III – uso delle attrezzature di lavoro
- titolo IV – cantieri temporanei o mobili:
  - capo I - misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  - capo II – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
  - capo III – sanzioni (penali)
- titolo V – segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- titolo VI – movimentazione manuale dei carichi
- titolo VII – attrezzature munite di videotermini

## Diritto di accesso

► **Consiglio di Stato, adunanza plenaria 13.09.2007 n. 11**

Le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore, relative alle riserva, sono sottratte all'accesso perché riconducibili ai casi di divieto di divulgazione di cui all'art. 24, comma 1, legge 241/90.

► Art. 1 legge 241/90 comma 1

► *Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento..*

► Art. 12 della legge n. 801/77

► *Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato (art. 24. comma 1, legge n. 241 del 1990; art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 352 del 1992).*

## Espropriazioni

► **Consiglio di Stato, sez. IV – 26 febbraio 2008 n. 677**

La recente sentenza del Consiglio di Stato affronta la tematica delle espropriazioni per pubblica utilità sotto il profilo della procedura espropriativa, evidenziando i principi generali e la natura degli atti relativi. Della sentenza è possibile la seguente massima:

► Natura degli atti espropriativi

► *in base ai principi generali, gli atti della procedura espropriativa, pur classificabili come "plurimi" nei confronti delle diverse ditte proprietarie espropriate, debbono essere considerati come aventi natura di atti "unitari" rispetto ai comproprietari o aventi causa del medesimo bene oggetto di esproprio, con la conseguenza che può farsi questione di conoscibilità legale degli atti emanati, non già di loro validità a causa del subentro.*

► Procedura

► *L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento deve essere inteso in senso sostanziale e non formale.*

....

*Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile."*

## Sicurezza cantieri OO.PP.

► **Corte di Cassazione, Sez. IV, 21/01/2008 n. 3011**

La sentenza affronta il tema della presenza in cantiere di più aziende appaltatrici e subappaltatrici dei lavori e gli obblighi e responsabilità del Coordinatore incaricato alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni.

Secondo i giudici di piazza Cavour *in ambito di sicurezza sul lavoro, la presenza in loco di altra ditta esecutrice di lavori non esonera il coordinatore incaricato alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni da responsabilità, poiché è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione, che serva a rafforzare la finalità di prevenzione e non ad esonerare gli addetti da alcuno dei compiti propri. In particolare il coordinatore deve anche indicare in modo specifico ogni indispensabile accorgimento che consenta di renderlo edotto tempestivamente delle situazioni di pericolo sopravvenute anche attraverso plurimi ma convergenti canali informativi.*

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU) E DI PARTE (CTP), ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI (ATP)

CTU e CTP  
Ruolo,  
funzione,  
critiche

- ▶ **Cassazione Civile, sentenza 16-6-2007 n. 13845**  
La Suprema Corte di Cassazione Civile in una articolata sentenza ha messo in evidenza e ribadito alcuni principi giurisprudenziali con riguardo a:
  - le critiche alla CTU ai fini di un ricorso per Cassazione
  - natura e funzioni della CTU
  - natura e funzioni della CTP

- ▶ Critiche alla CTU
  - ▶ Massima: le critiche alla CTU devono essere specifiche, per cui la parte interessata se vuole criticare la consulenza tecnica disposta dal giudice deve farlo in modo preciso e dettagliato.
  - ▶ Estratto:  
*Per quanto concerne le denunciate carenze della consulenza tecnica, occorre ribadire il principio secondo cui «la parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (e nella sentenza che l'ha recepita) ha, innanzitutto, l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirli e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente di ufficio.*
  - ▶ *In definitiva, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso».*
  - ▶ *Ebbene, nella specie, il ricorrente non ha riportato né i brani della consulenza contestati né le critiche ad essa mosse, sottraendosi all'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso.*
- ▶ Ruolo della CTU
  - ▶ *D'altra parte è principio consolidato che «spetta al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie ritenute decisive, sicché la Corte di appello ben poteva basarsi sugli accertamenti dell'ausiliare atteso che la consulenza tecnica, pur avendo di regola la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati nel processo, può legittimamente costituire fonte oggettiva di prova qualora sia stata disposta non soltanto per valutare i fatti stessi, ma anche per accertare quelli rilevabili soltanto con l'ausilio di un perito» (Cass. 5344/2004).*
- ▶ Ruolo della CTP
  - ▶ *La consulenza tecnica di parte, per altro verso, costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso (Cass. 14 novembre 2002, n. 16030; Cass. 6753/2003; 2707/2004; 7078/2006).*

Ruolo e valore  
dell'ATP ex art.  
696 c.p.c.

Accertamento  
Tecnico  
Preventivo

- ▶ **Cassazione Civile, sentenza 6-2-2008 n. 2800**  
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ribadito, in materia del valore probatorio dell'accertamento tecnico preventivo, che "«[...]se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a "far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose", che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle condizioni ed a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto».

- ▶ Art. 696 c.p.c.
  - ▶ **Accertamento tecnico e ispezione giudiziale**  
*Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. (1) (2). L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla*

persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta. (3)

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. (4)

Il presidente del tribunale [, il pretore] (5) o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

(3) Periodo aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(4) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(5) Parole soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 696 bis  
c.p.c

► **Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (1)**

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006

	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rispetto al sistema tradizionale, il riscaldamento a pavimento radiante raggruppa in sé notevoli vantaggi che lo rendono particolarmente interessante</li></ul>
INVISIBILE	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ la tendenza moderna è chiaramente a favore di un sistema di riscaldamento che dia il minimo fastidio possibile; il pavimento radiante elimina i radiatori, le relative nicchie o gli antiestetici ingombri. I circuiti radianti annegati nel massetto del pavimento liberano completamente l'ambiente.</li></ul>
PULITO:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ il calore negli ambienti viene distribuito a bassa temperatura e non crea quindi moti convettivi nell'aria. Viene così eliminata la circolazione della polvere; tende e tappezzerie si sporcano molto meno e sui muri non compaiono la fastidiose rigature scure (cosiddetti "baffi" dei radiatori).</li></ul>
ADATTO ANCHE AI BAMBINI:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ con il riscaldamento Eurotherm si possono lasciar giocare tranquillamente i bambini sul pavimento; la sua temperatura sarà tale da non risultare fastidiosa, e nel contempo eviterà che si possano prendere colpi di freddo.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ ECONOMICO: il consumo di energia per il riscaldamento con impianti a pavimento Eurotherm risulta nettamente inferiore (20 - 25%) rispetto al tradizionale; la riduzione dei consumi si evidenzia ancora di più (fino al 50%) per locali grandi ed alti come palestre, capannoni industriali o luoghi di culto.</li></ul>
GRANDI VETRATE:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ meravigliose vetrate grandi fino a terra, sogno di tanti architetti ed irrealizzabili con i sistemi tradizionali, diventano progetto possibile grazie all'eliminazione degli ingombri lungo le pareti.</li></ul>
FONTE DI BENESSERE:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ la distribuzione ottimale ed uniforme del calore su tutta la superficie del locale è, dal punto di vista fisiologico, la soluzione migliore del problema riscaldamento.</li></ul>
MANUTENZIONE:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ l'impianto di riscaldamento a pavimento Eurotherm non richiede alcun intervento di manutenzione ed è coperto da polizza assicurativa contro eventuali danni.</li></ul>
QUADRI E MOBILI ANTICHI:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ temperatura uniforme, assenza di formazione di condensa e assenza di polvere garantiscono che i mobili ed i quadri di pregio non subiscano danni dovuti al riscaldamento.</li></ul>
TIPI DI PAVIMENTO:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ il sistema radiante consente di posare qualsiasi tipo di pavimento, dal ceramizzato al marmo, dalla moquette al legno.</li></ul>
FIORI E PIANTE:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ la notevole esperienza accumulata permette di affermare che per le piante ed i fiori d'appartamento il riscaldamento a pavimento è di gran lunga il più favorevole.</li></ul>
ENERGIE ALTERNATIVE:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ essendo gestibile a basse temperature di mandata (tra i 30 e 40°C), il riscaldamento a pavimento permette di adottare fonti di energia alternativa altrimenti non economicamente vantaggiose.</li></ul>
GARANZIA:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ la ditta Eurotherm SpA tramite una rete di partners altamente qualificati nel settore e presente su tutto il territorio nazionale, produce e commercializza solo materiali fabbricati e collaudati secondo le normative e copre l' impianto (tubazione) con una polizza assicurativa per la durata di dieci anni.</li></ul>
PROGETTAZIONE:	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ i migliori risultati vengono ottenuti con una progettazione accurata, che tenga conto di tutti i particolari costruttivi dell'edificio da riscaldare oltre ai dati forniti dalla scienza del riscaldamento, nel pieno rispetto delle norme. La ditta Eurotherm SpA ha lo spessore tecnico-organizzativo necessario per fornire il migliore supporto anche in questo campo.</li></ul>

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella Guida Foav-Tecnojus in fase di stampa e distribuzione, a cura di FOAV (Federazione Ordini Architetti Veneto), agli architetti iscritti agli albi professionali provinciali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori del Veneto.